

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Adempimenti Concordato, strada stretta per la correzione di Redditi

**Lorenzo Pegorin
e Gian Paolo
Ranocchi**
—a pag. 26

Concordato, strada stretta per la correzione di Redditi

**Non è rilevante
l'integrativa con modifica
di dati che non impattano
su redditi d'impresa
o lavoro autonomo**

Adempimenti

**Scatta la decadenza
con uno scostamento
di oltre il 30 per cento**

**In caso di ravvedimento
la verifica va effettuata
sulle singole annualità**

**Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi**

Il ravvedimento operoso del reddito della dichiarazione "base" relativa all'opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) va gestito con attenzione visto il rischio di decadere dall'opzione esercitata.

Il tema, quindi, riguarda le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2023 per coloro (e sono i più) che hanno optato per il Cpb 2024-2025 e relative all'anno d'imposta 2024 per le adesioni 2025-2026. Vediamo perché.

In base all'articolo 22, comma 1, lettera b) del Dlgs 13/2024 l'opzione per il concordato decade quando a «seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta

rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato».

La locuzione «quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato» si presta a due possibili interpretazioni. Si può intendere, infatti, il reddito (o il valore della produzione netta) di periodo risultante dai quadri dichiarativi (ad esempio RF, RG o RE) che poi viene acquisito nel quadro Cpb (Po4 o 05) per il calcolo della proposta, oppure i redditi/valore della produzione netta concordati e accettati nel modello Cpb originario (P da 06 a 097). Letteralmente, comunque, basterebbe una modifica di pochi euro tra dati originari e ricalcolati per determinare la decadenza del concordato.

Una differenza sul reddito base di riferimento corretta grazie al ricorso al ravvedimento operoso, impatterebbe inevitabilmente anche sul risultato del modello Isa. La casistica degli errori sul modello Isa che si riflettono sulla proposta concordataria accettata è trattata in maniera specifica dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 in cui si prevede che la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione Isa determina la decadenza del concordato se determina un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.


Le Entrate nella circolare 18/E/2024 hanno chiarito (paragrafo 2.6) che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comuni-

cati ai fini della definizione della proposta di Cpb, siano rilevanti per determinare la decadenza, è comunque sempre necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

Questo vale sia per le correzioni dei dati reddituali (articolo 22, comma 1, lettera b), sia per la correzione dei dati Isa (articolo 22, comma 2, lettera b). Secondo l'Agenzia, quindi, ogniquale volta la proposta concordataria ricalcolata per effetto del ravvedimento volontario della dichiarazione originariamente presentata si differenzia da quella originariamente accettata per una differenza inferiore al 30%, non si determina mai un'ipotesi di decadenza del Cpb e continua quindi a essere efficace il reddito concordatario originariamente accettato, anche se inferiore a quello corretto.

Con la Faq del 7 gennaio scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo) l'Agenzia ha chiarito che per il superamento del limite il calcolo della variazione del 30% va determinato applicando la percentuale sul reddito concordato ante integrazione.

Va comunque tenuto presente che in taluni casi anche il superamento del 30% di differenza tra i



dati reddituali della proposta accettata e quelli corretti potrebbe comunque anche non causare la decadenza del concordato. Ove, infatti, la differenza nella proposta dovesse derivare da un errore nella compilazione degli Isa riferita ai soli dati strutturali (e non a quelli reddituali), ci si troverebbe nell'ambito della sola causa di decadenza disciplinata dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 e tale violazione è espressamente ravvedibile senza rischi di decadenza del Cpb, in base a quanto previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo.

L'importante è che la correzione spontanea dell'errore sia effettuata prima del formale avvio di eventuali controlli. Il comma 3, però, non si applica alla casistica di decadenza disciplinata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 (chiarimento reso a Telefisco 2025).

Alla luce di quanto chiarito con la Faq n. 2 del 15 dicembre scorso, se dalla dichiarazione integrativa trasmessa per l'annualità di riferimento presa a base per il calcolo della proposta (2023 per biennio 24-25, e 2024 per biennio 2025-2026) emerge un punteggio Isa diverso rispetto a quello originario, per l'individuazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (articolo 20-bis, comma 1, del Dlgs 13 del 2024) applicabile sul biennio accertato, si dovrà tenere conto di quello rettificato.

Resta fermo che la presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica dati che non influiscono sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi (redditi diversi, redditi fondiari eccetera), dell'anno di riferimento per l'adesione al concordato non rileva in alcun modo ai fini delle cause di decadenza dello stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA